

# **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Di seguito si riporta un breve riepilogo dei criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'Avvocato della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

## **IMPORTI SPETTANTI ALL'AVVOCATO DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A TITOLO DI ONORARIO E SPESE**

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del 1.8.2023 del Ministero della Giustizia (pubblicato in GU n.183 del 7.8.2023) l'Avvocato che assiste la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall'art.20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n.55, ridotto della metà.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CREDITO DI IMPOSTA O DI LIQUIDAZIONE**

Ai fini della presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e di liquidazione, il decreto prevede che le istanze siano proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma: <https://lsg.giustizia.it/>, accessibile mediante le credenziali SPID o CIEID almeno di livello due e CNS (art. 3, comma 1 del citato decreto).

In particolare, l'art. 5 comma 1 del decreto stabilisce gli elementi che deve contenere l'istanza, mentre al comma 2 sono indicati i documenti da allegare.

## **CONTROLLI DEL COA E DEL MINISTERO**

Il decreto prevede, altresì, specifici controlli e verifiche sia da parte del Consiglio dell'Ordine (art.6) che dal Ministero (art.7).

In ordine alle verifiche e comunicazioni del Consiglio dell'Ordine il decreto (art.6) statuisce che il COA ricevuta l'istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica al Ministero della Giustizia, tramite l'apposita piattaforma, l'esito negativo della domanda.

Se, invece, accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, il COA verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

Ai sensi dell'art. 7, infine, il Ministero può convalidare la delibera e riconoscere l'importo spettante all'Avvocato (comma 2), ovvero non convalidarla e darne comunicazione al COA e all'Avvocato, il quale ha 60 giorni di tempo per presentare nuova istanza (commi 2 e 3).

## **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'Avvocato che ha esercitato l'opzione per il credito di imposta, dopo l'adozione del provvedimento di convalida del Ministero, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

## **PROCEDURA DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art.13 del decreto, quando l'avvocato ha esercitato l'opzione per il pagamento dell'importo, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.